

L'opposto della sovranità.

Note sui “beni comuni sovrani” a partire da un saggio di Stefano Rodotà

di Antonello Ciervo

1. Potrebbe essere di qualche interesse rileggere, a distanza di poco più di un lustro, il saggio che Stefano Rodotà pubblicava a chiusura della terza edizione de *Il terribile diritto* (che recava, per l'appunto, un sottotitolo che non era presente nella versione del 1990, *Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*); il lavoro in questione¹, ad aggiornamento di un percorso scientifico durato oltre un ventennio sulle mutazioni novecentesche della proprietà privata, mutuava sin dal titolo del paragrafo iniziale un suggestivo lavoro di James Boyle, apparso nel 2003 sulla rivista *Law & Contemporary Problems: The Opposite of Property*. Rodotà – che, come noto, si vantava di aver saputo sempre “copiare” con successo i titoli dei lavori altrui – individuava in quella formula sintetica ed estremamente efficace, il punto di partenza per tratteggiare il perimetro concettuale di una delle categorie giuridiche che da solo aveva introdotto nel dibattito scientifico italiano, quella per l'appunto di “beni comuni”. L'opposto della proprietà, infatti, pur nella sua declinazione negativa (ma del resto «*omnis determinatio est negatio*», direbbe il filosofo), apriva un nuovo campo di indagine che si poneva idealmente a chiusura del lungo corpo a corpo scientifico che Rodotà aveva, nel corso degli anni, avuto con il “terribile diritto”, così come elaborato dalla codicistica francese, messo a sistema dalla pandettistica tedesca e riconsiderato poi dal costituzionalismo del secondo dopoguerra, alla luce della sua intrinseca funzione sociale.

Il campo di indagine però soltanto all'apparenza viene declinato in termini negativi, perché immediatamente Rodotà fissa due punti fermi del proprio ragionamento: da un lato, l'esistenza di un «retrotterra non proprietario», volto a garantire quelle situazioni legate al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni primari della persona costituzionalizzata; dall'altro, la conseguente rimessa in discussione del concetto di cittadinanza che l'accesso ai beni primari porta con sé, perché «quando i diritti di cittadinanza divengono quelli che accompagnano la persona, quale che sia il luogo in cui si trova l'individuazione di questo spazio infinito, di questo nuovo common, porta con sé uno stare nel mondo che certamente sfida la cittadinanza oppositiva, nazionale, puramente identitaria»².

Da questo punto in poi, il ragionamento si snoda su due direttrici complementari: da un lato, l'opposto della proprietà pone allo studioso il problema di comprendere in cosa consista davvero questo «retrotterra non proprietario», così da poter definire lo spazio di agibilità teorica e pratica dei beni comuni, al di là delle dicotomie della modernità giuridica, oltre il pubblico e il privato per intenderci³. Sull'altro versante, invece, si apre un problema se si vuole anche maggiore, quello cioè di comprendere in che modo questa nuova pretesa di soddisfazione dei bisogni e di accesso ai beni primari, che la persona costituzionalizzata porta con sé, possa trovare nelle istituzioni democratiche – e più in generale nella politica – il proprio sbocco rivendicativo. Si tratta forse del problema più affascinante che l'Autore ci ha lasciato in eredità e che non ha avuto il tempo di approfondire con l'energia e la forza intellettuale che da sempre hanno caratterizzato i suoi studi: penso cioè a quell'idea – nuova e radicale – di «costituzionalismo dei bisogni» che emerge lucidamente nei suoi

¹ Il saggio è intitolato *Diritti e beni* ed è stato posto dall'Autore a chiusura dell'ultima edizione del suo capolavoro scientifico, alle pp. 459 ss.

² *Ivi*, p. 465.

³ Da qui si è poi sviluppato un importante dibattito teorico, soprattutto tra gli studiosi di diritto privato: per tutti si vedano, M.R. Marella, *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Ombre Corte, Verona, 2012 e U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

ultimi scritti⁴ e che in questo passaggio del saggio del 2013 viene posto quale problema teoretico di fondo, stretto a doppio nodo con la necessità di una definizione giuridica degli stessi beni comuni.

2. C'è tuttavia una terza questione che agita questo passaggio e che Rodotà affronta: si tratta di un problema che forse avrebbe meritato una maggiore attenzione da parte della dottrina che si è interessata ai beni comuni, essendo uno snodo centrale per la definizione dello statuto teorico di questa categoria e che rischia, nei suoi più recenti risvolti pratici, di tradire uno degli insegnamenti di fondo del nostro Autore. Sia chiaro: non si tratta qui di fare una battaglia di citazioni per contrapporre un pensiero ortodosso a un suo uso pratico "deviante" (volendo, l'opera e il pensiero di Rodotà sono inappropriabili e proprio questa inappropriabilità rende la sua riflessione scientifica un «bene comune»), quanto piuttosto di assumere maggiore consapevolezza dei rischi in cui si può incorrere se non si maneggia con rigore e cautela teorica il concetto di "beni comuni". Rodotà, infatti, non si limita soltanto a parlare dei beni comuni come de «l'opposto della proprietà», ma li definisce anche (o soprattutto) come «l'opposto della sovranità»: se si tratta di cambiare paradigma, se si tratta di superare l'individualismo proprietario, allora si tratta anche di far emergere i legami sociali che insistono sui beni primari. In questa ottica, «comune» non può essere sinonimo di «comunitario», perché un simile slittamento semantico rischia di irrigidire quella dialettica – sempre aperta – tra accesso ai beni fondamentali e loro *status* giuridico che caratterizza al fondo la nuova prospettiva di cui i beni comuni sono portatori. Se non si assume consapevolezza anche di questo ulteriore mutamento di paradigma – sembra suggerirci Rodotà –, il rischio è quello di utilizzare una formula nuova per reintrodurre nell'ordinamento giuridico vecchie "chiusure", connesse all'appartenenza originaria di un determinato gruppo sociale rispetto a determinati beni, magari territorialmente situati. Si tratterebbe, allora, di una banale operazione di *re-styling* concettuale che a lungo andare, come spesso avviene con le mode del momento, rischia di logorare se non addirittura annoiare quanti sono invece interessati a superare le vecchie incrostazioni dogmatiche che talvolta caratterizzano la scienza giuridica.

L'esempio che Rodotà faceva nel 2013 appare purtroppo oggi terribilmente attuale, ossia la salvaguardia della foresta amazzonica quale bene comune dell'umanità, in una prospettiva che entri in conflitto con la logica della sovranità nazionale che legittima e giustifica lo Stato a disporre liberamente delle proprie risorse. E le dichiarazioni dell'estate scorsa del Presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, sembrano proprio andare nella direzione opposta a quella teorizzata da Rodotà il cui obiettivo, invece, era quello di approdare «ad una nozione di solidarietà che metta in evidenza come il vantaggio comune della salvaguardia di un elemento costitutivo dell'ecosistema globale debba essere accompagnato da un contributo compensativo da parte di tutti i soggetti interessati»⁵. In questo senso, quindi, la logica anti-sovrana (stavo per scrivere anti-sovranista) insita nei beni comuni, produce una prassi rivendicativa e conflittuale nei confronti delle pretese speculative e di sfruttamento delle risorse naturali da parte del neo-liberismo (il nuovo volto feroce dell'individualismo proprietario che è lungi dall'essere stato sconfitto e che si annida tanto nel pubblico, quanto nel privato), il cui esito ultimo – in termini politici – è l'approdo ad una «condizione istituzionale di indifferenza rispetto al soggetto che risulta essere il titolare formale» del bene fondamentale in questione⁶.

Se i beni comuni, in sintesi, appartengono a tutti e a nessuno, se tutti possono accedervi e nessuno può vantarsi diritti esclusivi, allora i valori che essi catalizzano non sono soltanto oppositivi rispetto all'individualismo proprietario, ma conducono all'esaltazione dei legami sociali in una logica egualitaria e solidaristica, proprio perché – in una sorta di frattale gioco di specchi – i beni comuni producono la loro stessa soggettività a partire dalle rivendicazioni che di essi si fanno dal basso. In

⁴ Ma si veda anche il suo coevo lavoro *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, in particolare pp. 94 ss. In generale, sulla critica della società dei consumi e sul concetto di «bisogni fondamentali» della persona, si veda almeno Á. Heller, *Sociologia della vita quotidiana*, Roma, 1975.

⁵ *Ivi*, p. 482.

⁶ *Ibidem*.

sintesi, mi sentirei di dire che i beni comuni si pongono in una prospettiva *trans*-sovrana: se, infatti, la logica della sovranità, così come quella della proprietà, rimanda all'uno della macchina teologico-politica che caratterizza il moderno⁷, quella dei beni comuni presuppone piuttosto una logica della riattivazione molteplice dei legami sociali, della produzione di una soggettività che non è già data, ma che si definisce (e, di volta in volta, si ri-definisce) a partire dalla lotta per il diritto che il riconoscimento e la garanzia dei beni comuni stessi istituiscono.

3. Se il soggetto che rivendica i beni comuni non è mai presupposto ma è sempre l'esito di una battaglia rivendicativa, l'effetto di soggettivazione che scaturisce a valle di questa prassi istituyente, allora a me sembra che parlare di «beni comuni sovrani» sia una contraddizione in termini: il rischio qui non è quello, lo ripeto, di bollare come eterodossa una prassi ovvero una ricostruzione teorica rispetto al pensiero originario del suo ideatore, quanto piuttosto di accettare uno slogan suggestivo e *à la page* che, tuttavia, nasconde al fondo una forzatura teoretica di non poco conto e che, a sua volta, rischia di catalizzare dinamiche rivendicative paradossali sul piano pratico.

Certo, non si può negare come l'emersione nel dibattito pubblico dei beni comuni abbia coinciso con la crisi economica e come, di lì a pochi anni, l'egemonia culturale di un certo populismo abbia preso il sopravvento e si sia impossessata (anche) di questa categoria, dandone una connotazione poco libertaria e molto identitaria. Quello che lascia perplessi, però, non è tanto l'accostamento improprio – dal punto di vista teorico – tra beni comuni e sovranità, quanto piuttosto lo slittamento semantico implicito nell'aggettivo «sovrano», che viene accettato dai suoi propugnatori e che rinvia più che all'idea di sovranità popolare elaborata dal costituzionalismo del secondo dopoguerra – con uno *status* epistemologico ben chiaro e niente affatto criticabile⁸ –, alle tendenze “sovraniste” in atto nel Paese riconducibili alla peggiore destra illiberale, spesso corroborata in questa operazione obliqua da movimenti politici che fanno del loro essere né di destra né di sinistra un elemento di orgoglio e persino di innovazione del dibattito pubblico.

Hanno allora ragione quanti criticano i beni comuni “da sinistra” per la nebulosità teorica intrinseca al concetto, evidenziando come andare oltre il pubblico e il privato non significhi prescindere da una serie di principi generali che, a livello costituzionale, dovrebbero essere tenuti in conto (anche o soprattutto) quando si parla di beni comuni⁹. Del resto, lo abbiamo accennato in precedenza, beni comuni e «costituzionalismo dei bisogni» sono strettamente connessi tra di loro ed è proprio questo il nodo su cui sarebbe opportuno insistere per provare a porre un argine a queste derive semantiche e populiste. I beni comuni, infatti, a mio avviso, nella prassi si sono posti in una “logica chiasmatica” tra pubblico e privato, negando e affermando insieme – a seconda delle circostanze – i due estremi della dicotomia di cui cercano il superamento. L'esperienza dell'uso civico urbano di Napoli, ad esempio, ci dimostra come l'apparente linguaggio privatistico di questa nuova categoria giuridica abbia portato all'esaltazione pratica della sua dimensione pubblicistica, proprio perché un riconoscimento istituzionale si è dato soltanto attraverso la costruzione di una interlocuzione diretta con il pubblico, mai autoreferenziale o fine a sé stessa¹⁰. Ma quella a cui assistiamo oggi è una dinamica politica del tutto opposta: la chiave di volta per un riposizionamento dei beni comuni all'interno del dibattito pubblico (ma non scientifico, a ben vedere) sembra qui passare non più attraverso una immaginifica ridefinizione delle categorie giuridiche tradizionali, quanto piuttosto attraverso il recupero della categoria politica per eccellenza e che nel presente va per la maggiore, quella di “sovranità” per l'appunto, senza una meditazione profonda dei rischiosi risvolti pratici di cui potrebbe essere foriera.

⁷ Il riferimento è qui all'importante lavoro di R. Esposito, *Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, Einaudi, Torino, 2013.

⁸ Si vedano, per tutti, B. De Giovanni, *Elogio della sovranità politica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015 e C. Galli, *Sovranità*, Il Mulino, Bologna, 2019.

⁹ Cfr. sul punto le osservazioni di A. Algostino, *Riflessioni sui beni comuni tra il “pubblico” e la Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2013.

¹⁰ Sul punto, per tutti, si veda G. Micciarelli, *Commoning. Beni comuni urbani come nuove istituzioni*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018.

Come in tutti gli ambiti del dibattito pubblico, in breve, anche in questo sembra che “sovranità” sia la parola magica con cui provare a rilanciare la narrazione sui beni comuni, evocando una partecipazione popolare che però, alla luce dei fatti, non sembra trovare un effettivo ancoraggio nella realtà (e neppure in contesti territoriali specifici o particolari). Dove possa portare questo approccio, a me pare ben poco lontano: il rischio però è che un suo fallimento, possa porre una pietra tombale su un dibattito teorico e su una serie di esperimenti politici che, seppure per una stagione troppo breve, ci avevano davvero convinto che un altro modo di possedere fosse ancora possibile.